

CONCETTO DI PROTEZIONE

FEDERAZIONE SVIZZERA DI NUOTO
«SWISS AQUATICS»

UPDATE 17 DICEMBRE 2021

SOMMARIO

1. OBIETTIVO	2
2. REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DI SPORT ACQUATICI	3
3. REGOLE PER LE MANIFESTAZIONI NATATORIE	5
4. SPIEGAZIONE DELLE REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DI SPORT ACQUATICI	6

AGGIORNAMENTI DELLE VERSIONI

Versione 08.09.2021	<ul style="list-style-type: none"> • Introduzione della certificazione obbligatoria per le attività al chiuso per le persone di 16 anni e più. • Rimozione delle restrizioni nelle aree esterne
Versione 3.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> • Estensione dell'obbligo del certificato • Estensione dell'obbligo della mascherina • Riduzione della durata di validità test rapidi dell'antigene
Versione 17.12.2021	<ul style="list-style-type: none"> • Inasprimento dell'obbligo del certificato (2G/3G) • Obbligo della mascherina e del posto seduti (2G)

Sulla base delle decisioni del Consiglio federale del 17 dicembre 2021 con entrata in vigore dal 20 dicembre 2021, adattiamo il nostro concetto di protezione per le attività sportive legate al nuoto analogo alle ordinanze e ai requisiti dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e di Swiss Olympic.

I cantoni hanno la competenza di adeguare le prescrizioni in materia di sport. Si prega di osservare sempre le disposizioni cantonali.

Gli appassionati di sport acquatici in Svizzera, i nostri club e le scuole di nuoto associate hanno finora adempiuto in modo esemplare alla loro responsabilità personale nei confronti della società e hanno contribuito a migliorare la situazione pandemica in Svizzera!

1. OBIETTIVO

Il presente concetto di protezione mira a consentire una ordinata attività degli sport acquatici in Svizzera e a proteggere sia coloro che praticano il nuoto sia la popolazione in generale dall'infezione da COVID-19.

La Federazione Svizzera di Nuoto conta sulla grande solidarietà e sul comportamento esemplare di tutti i suoi membri nei confronti della nostra società.

Questo concetto di protezione ha lo scopo di fornire ai club un modello sulla base del quale possono adattare i propri. Il presente concetto di protezione garantisce il rispetto delle norme e dei requisiti attualmente in vigore e li integra con le raccomandazioni della Federazione Svizzera di Nuoto. I club sono liberi di adottare queste raccomandazioni o di adattarle alle proprie esigenze.

Decisivo e vincolante è in ultima analisi il concetto di protezione del gestore dell'impianto.

2. REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DI SPORT ACQUATICI

- La pratica di sport natatori è di nuovo possibile con norme di protezione!
 - Piscine coperte (impianti di nuoto al coperto): Per le persone di 16 anni e più, si applica l'obbligo del certificato 2G o 2G+ (negli ultimi 4 mesi vaccinati/guariti (2G) o vaccinati/ guariti testati con test negativo (2G+)! Per gli atleti dello sport di competizione con una Swiss Olympic Card (Nazionale + Regionale) o i membri di una squadra nazionale, nonché per gli sport di squadra professionale o semi-professionale, si applica l'obbligo del certificato 3G. Si applica la regola della distanza di 1,5 m fino all'inizio dell'attività sportiva.
 - Piscine esterne (impianti di nuoto all'aperto): si applica solo la regola della distanza di 1,5 m dall'uscita del guardaroba!
 - Aree interne delle strutture di benessere: Per le persone di 16 anni e più, si applica l'obbligo del certificato 2G o 2G+ (negli ultimi 4 mesi vaccinati/guariti (2G) o vaccinati/ guariti testati con test negativo (2G+)! Si applica la regola della distanza di 1,5 m nei guardaroba.
 - I proprietari delle strutture possono introdurre l'obbligo del certificato 2G+ al posto del 2G per le persone di 16 anni e più, (negli ultimi 4 mesi o vaccinati/ guariti testati con test negativo) e quindi rinunciare all'obbligo della mascherina. Per le piscine coperte vale in linea di principio l'obbligo del 2G+ poiché non può essere portata la mascherina! Se applicare la regola 2G (invece di 2G+) per le persone che sono fuori dall'acqua tutto il tempo e possono quindi indossare sempre la mascherina, deve essere chiarito con il proprietario della struttura.
- Per l'utilizzo degli impianti degli impianti sportivi del nuoto all'esterno non ci sono più restrizioni
- **Per le attività sportive al coperto** per le persone dai 16 anni e più (a partire dal compleanno) si applica l'obbligo del certificato **2G+ (2G se vaccinati / guariti negli ultimi 4 mesi)**, per gli atleti dello sport di competizione il requisito di certificazione **3G!**
- In linea di principio, anche gli **istruttori di sport natatori** devono avere un certificato 2G se vaccinati negli ultimi 4 mesi rispettivamente 2G+. Tuttavia, se l'istruttore è impiegato da un datore di lavoro e si guadagna da vivere principalmente con questa attività, non è soggetto all'obbligo di certificazione (Articolo 25 della legge Covid). Questi istruttori possono svolgere le loro attività senza un certificato solo se indossano una mascherina in ogni momento. Dato che l'attività si svolge di solito in strutture accessibili al pubblico, questo regolamento deve essere accettato dal rispettivo proprietario della struttura!
- Le attività esenti dal requisito del certificato sono
 - attività all'aperto
 - con persone di 15 anni e più giovani

- La **responsabilità** per il rispetto delle regole (obbligo di certificato o mascherina e raccolta dei dati di contatto) durante l'attività sportiva di nuoto spetta ancora alla rispettiva istituzione organizzatrice (associazione, scuola di nuoto, fornitore di corsi, ecc.) e al suo personale impiegato a tale scopo (allenatori, insegnanti della scuola di nuoto, responsabili dei corsi, ecc.)

Destinatari	Allenamento all'esterno	Allenamento all'interno
Persone di 15 anni e più giovani	Non ci sono limitazioni	Si applica la regola della distanza di 1,5 m fino all'inizio dell'attività sportiva.
Persone di 16 anni e più vecchie	Non ci sono limitazioni.	Certificazione obbligatoria, 2G risp 2G+ (negli ultimi 4 mesi vaccinati/guariti (2G) o vaccinati/ guariti testati con test negativo (2G+)! Eccezione sport di prestazione: certificato 3G (=Swiss Olympic Card (Nazionale + Regionale) o i membri di una squadra nazionale, nonché per gli sport di squadra professioniste o semi-professioniste.)

3. REGOLE PER LE MANIFESTAZIONI NATATORIE

Forma di organizzazione	Manifestazioni all'esterno	Manifestazioni all'interno
Senza obbligo di certificato	<ul style="list-style-type: none"> • Eventi con posti a sedere obbligatori fino a un totale di max. 300 persone (tutti i presenti - atleti, aiutanti e spettatori, ecc.). 	<ul style="list-style-type: none"> • nessuna
con l'obbligo di certificato	<ul style="list-style-type: none"> • Più di 300 persone: si applica la regola 3G (accesso per vaccinati, guariti o negativi al test). Nel concetto di protezione, si deve determinare, tra le altre cose, come l'accesso è limitato alle persone con un certificato. • I bambini e i giovani sotto i 16 anni possono sempre partecipare senza certificato! • Eventi con più di 1000 persone richiedono un permesso cantonale! 	<ul style="list-style-type: none"> • Certificazione obbligatoria, 2G risp 2G+ (negli ultimi 4 mesi vaccinati/guariti (2G) o vaccinati/ guariti testati con test negativo (2G+)). <u>Eccezione sport di prestazione:</u> certificato 3G (=Swiss Olympic Card (Nazionale + Regionale) o i membri di una squadra nazionale, nonché per gli sport di squadra professioniste o semi-professioniste. • Nel concetto di protezione, si deve determinare, tra le altre cose, come l'accesso è limitato alle persone con un certificato. • I bambini e i giovani sotto i 16 anni possono sempre partecipare senza certificato! • Eventi con più di 1000 persone richiedono un permesso cantonale!

- Per le manifestazioni di nuoto, i rispettivi organizzatori devono elaborare dei **concetti di protezione** e nominare una persona (responsabile del concetto di protezione) che si assicuri che il rispettivo concetto di protezione sia rispettato durante la manifestazione!
- Per la creazione del concetto di protezione devono essere rispettati i **requisiti quadro** del Consiglio federale - vedi nella tabella sopra!

4. SPIEGAZIONE DELLE REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DI SPORT ACQUATICI

- **Certificato COVID svizzero** Il certificato viene rilasciato da centri di vaccinazione, studi medici, ospedali, farmacie, centri di analisi, laboratori e autorità cantonali.
Il certificato può essere ottenuto con una vaccinazione completa (numero di dosi di vaccinazione secondo la BAG) con un vaccino approvato in Svizzera - validità: 365 giorni dalla somministrazione dell'ultima dose di vaccinazione!
Allo stesso modo, il certificato può essere ottenuto se una malattia COVID è stata confermata da un test PCR positivo e non più di 180 giorni fa - validità: dall'11° giorno dopo il risultato positivo del test e dura 180 giorni dal risultato del test!
Se viene rilevata una malattia COVID tramite un test degli anticorpi positivo, il certificato è valido per 90 giorni dalla data del prelievo!
Infine, il certificato può essere ottenuto anche con PCR e/o test antigenici rapidi negativi. Gli autotest e/o i test anticorpali non sono accettati - Validità: per i test PCR 72 ore dalla raccolta del campione e per i test antigene 24 ore dalla raccolta del campione!
- **Obbligo del certificato:**
3G = Vaccinati, guariti e testati.
2G = Vaccinati e guariti
2G+ = Vaccinati/guariti con test negativo (I vaccinati/guariti negli ultimi 4 mesi non hanno bisogno di un test certificato per accedere alle aree 2G+).
- Per **la ristorazione** si applica il [concetto di protezione di GastroSuisse](#).
- **Sul concetto di protezione:** il concetto di protezione deve essere elaborato in anticipo. Non deve essere reso plausibile. Tuttavia, si raccomanda di coordinare il concetto di protezione con il gestore dell'infrastruttura. Il concetto di protezione deve essere inviato in anticipo a tutte le persone partecipanti con i dati di contatto del responsabile del concetto di protezione. Il responsabile del concetto di protezione deve essere disponibile in anticipo per domande e chiarimenti. Al responsabile del concetto di protezione deve essere fornito il miglior supporto possibile nell'attuazione delle sue responsabilità (informazioni in anticipo, annunci e avvisi). Il responsabile del concetto di protezione non può essere perseguito per la cattiva condotta altrui. In caso di comportamento scorretto, dovrebbe prima di tutto cercare un confronto e richiamare l'attenzione sul concetto di protezione, oltre che emettere avvertimenti. Se le sue istruzioni non venissero seguite, dovrebbe essere possibile emettere delle diffide. Naturalmente, ciò ha senso solo se è stato assicurato in anticipo che il proprietario dell'infrastruttura lo sostiene, poiché solo il proprietario può emettere delle diffide. Se necessario, le forze dell'ordine devono essere chiamate a far rispettare la diffida.

Le informazioni contenute in questo concetto di protezione si riferiscono alle disposizioni e alle informazioni delle seguenti istituzioni:

- UFSP** [«Sintomi COVID-19»](#)
 [«Regole igieniche di base»](#)
 [Certificato Swiss Covid](#)
- UFSPO** [«Comunicato stampa del Consiglio Federale del 03.12.2021 0](#)
 [«Domande e risposte sull'allentamento nello sport»](#)
- Swiss Olympic** [«Links utili LINKs»](#)
 [«FAQ»](#)
 ["Lista delle leghe professioniste e semiprofessionista"](#)

Raccomandiamo ai gestori di piscine di seguire il [concetto di protezione](#) (comunicazione 17.12.2021) dell'Associazione svizzera per le piscine interne ed esterne (VHF) e dell' [associazione delle piscine ticinesi e romande](#) (APRT)

Ittigen, 17 dicembre 2021